



COMUNE DI OLBIA

Capitolato per l'affidamento triennale del Servizio di analisi cliniche di laboratorio nell'ambito della sorveglianza sanitaria per il personale dipendente del Comune di Olbia

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del Servizio di analisi cliniche di laboratorio nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, qui da intendersi integralmente richiamato, relativa al personale dipendente in servizio presso il Comune di Olbia o che sarà assunto nel periodo di vigenza del presente affidamento.
2. Il servizio di cui all'oggetto è complementare al servizio di sorveglianza sanitaria, affidato al Medico competente, il quale di volta in volta individua gli esami clinici e biologici da effettuarsi, a seconda della mansione e della correlata esposizione al rischio del dipendente.

Art. 2 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di analisi di laboratorio verrà espletato da un centro di analisi cliniche, idoneo e conforme alle disposizioni vigenti in materia, ubicato nel territorio comunale di Olbia.
2. Il Servizio del Personale trasmette al laboratorio l'elenco del personale con l'indicazione degli esami da effettuare, come prescritti dal Medico Competente; il Laboratorio provvede **entro cinque giorni** dalla richiesta, a comunicare un calendario per la loro esecuzione, compatibile con il calendario delle visite programmate dal Medico Competente. I referti saranno trasmessi dal Laboratorio di analisi al Medico Competente **entro tre giorni** dall'effettuazione degli esami e in ogni caso in tempo utile per la formulazione da parte di questi del giudizio di idoneità alla mansione.
3. Sulla base dell'attuale Piano di sorveglianza sanitaria, il personale da assoggettare agli esami di laboratorio è prevalentemente quello che presta servizio presso il Settore Polizia Locale (ivi compreso il servizio di Protezione Civile) costituito, alla data odierna, da circa 70 unità a tempo indeterminato, la cui visita ha solitamente una cadenza annuale, a cui si aggiunge il contingente stagionale di Agenti di Polizia Locale di circa n. 30 unità. La prestazione oggetto del presente affidamento riguarderà inoltre tutte le unità che l'Amministrazione assumerà nell'arco del triennio di vigenza del contratto nonché tutte le unità per le quali la normativa prevederà gli esami di laboratorio. Pertanto, gli esami di laboratorio riguarderanno un numero di dipendenti che potrà variare da un minimo di 100 unità ad un massimo di 120 unità annuali.

Art. 3 - Durata del contratto

1. La prestazione del servizio avrà una durata di tre anni (36 mesi) a decorrere dalla data di stipula del contratto o dal verbale di consegna anticipata del servizio.
2. L'amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto.
3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un periodo di sei mesi, alle medesime condizioni prestazionali ed economiche. La stazione appaltante esercita tale facoltà

comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno venti giorni prima della scadenza del contratto originario.

Art. 4 - Controllo tecnico-contabile e amministrativo

1. Il Direttore dell'esecuzione, di seguito DEC, deve provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante secondo le competenze che gli vengono assegnate dalla vigente normativa di settore.
2. L'aggiudicatario si impegna a trasmettere al Servizio del Personale un rendiconto dettagliato della prestazione resa con l'indicazione della data, della tipologia e quantità degli esami clinici eseguiti per ciascun dipendente. Il DEC provvederà alla verifica della corrispondenza della prestazione resa con le prescrizioni contenute nel presente capitolato.
3. Il RUP emetterà lo stato di avanzamento del servizio, di seguito S.A.S., ed il certificato di pagamento, di seguito C.P., nel quale verrà indicato l'importo che dovrà essere riportato in fattura.
4. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, sull'importo netto progressivo del servizio l'Ente applicherà una ritenuta dello 0.50%. Tale ritenuta potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. Il S.A.S. ed il C.P. verranno trasmessi alla ditta aggiudicataria la quale entro 5 giorni dal ricevimento dovrà restituirli firmati. All'atto della firma la Ditta aggiudicataria potrà aggiungere le eventuali contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica, ovvero procede all'emissione della relativa fattura.

Art. 5 - Corrispettivo

1. Per ciascuna prestazione resa al Laboratorio di analisi cliniche sarà erogato, a consuntivo, il corrispettivo spettante.
2. Con tale corrispettivo l'operatore economico si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune di Olbia, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
3. Il pagamento verrà eseguito mediante bonifico bancario/postale previa presentazione di regolare fattura che dovrà pervenire obbligatoriamente in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it.
4. La fattura, intestata al Comune di Olbia - Settore Finanze e Personale - Servizio Gestione e Sviluppo delle risorse umane - Via Dante 1, 07026 Olbia - P.I. 00920660909, dovrà essere emessa successivamente agli adempimenti indicati al precedente art. 4.

La fattura dovrà contenere i seguenti dati:

1. descrizione del servizio con dettaglio della prestazione resa (indicazione della tipologia e quantità degli esami clinici eseguiti);
2. numero e data del provvedimento di affidamento;
3. CIG;
4. il codice univoco ufficio: 5YWPXJ
5. esigibilità Iva: split payment

I pagamenti verranno effettuati, entro i termini di legge decorrenti dalla data di protocollazione della fattura, tramite bonifico su conto corrente bancario/postale.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.

Dalle fatture saranno detratte le eventuali penalità applicate.

Art. 6 - Avvio dell'esecuzione del contratto e verifica di conformità

1. L'aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto del quale verrà redatto apposito verbale.
2. A conclusione dell'erogazione del Servizio, e, comunque, entro il termine non perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti da tale termine, il direttore dell'esecuzione del contratto effettua la verifica di conformità dei Servizi resi secondo le modalità previste dall'art. 116, comma 2 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 7 - Quinto d'obbligo

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità delle prestazioni richieste, l'impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire le stesse alle medesime condizioni, prezzi e patti previsti nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Oltre questo limite l'impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto.

Art. 8 - Revisione dei prezzi

1. Oggetto della Clausola:

La presente clausola disciplina la revisione dei prezzi del contratto relativo al servizio in oggetto, in conformità all'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023 e l'Allegato II.2-bis.

2. Condizioni per l'Attivazione della Revisione Prezzi:

La revisione dei prezzi si applica quando la variazione (in aumento o in diminuzione) del costo dei servizi supera il 5% dell'importo complessivo del contratto. La revisione opera nella misura dell'80% del valore eccedente la soglia del 5% applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

3. Indici di Riferimento:

La variazione dei costi sarà determinata utilizzando l'indice ISTAT relativo alla retribuzione contrattuale oraria relativamente al CCNL Studi professionali.

4. Modalità di Calcolo:

Quando la variazione degli indici di cui sopra supera (in aumento o in diminuzione) la soglia del 5% dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, la revisione dei prezzi sarà applicata automaticamente senza necessità di istanza di parte. La variazione percentuale degli indici sarà calcolata confrontando la variazione dell'indice in riferimento al periodo di validità del CCNL degli studi professionali.

5. Adeguamento dei Prezzi:

L'importo del contratto sarà adeguato in base alla variazione percentuale calcolata, applicando l'80% del valore eccedente la soglia del 5%. L'adeguamento sarà comunicato per iscritto dalla stazione appaltante all'appaltatore.

6. Risorse per la Revisione Prezzi:

Le risorse necessarie per far fronte agli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi saranno reperite utilizzando:

Fino al 50% delle somme accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento

Le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non diversamente destinate

Le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati, nel rispetto delle procedure contabili

7. Risoluzione per Eccessiva Onerosità

Qualora l'applicazione della revisione dei prezzi non garantisca il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, è fatta salva la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.2-bis.

Art. 9 - Tutela e sicurezza dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, si elencano i seguenti obblighi a carico del titolare del Laboratorio di analisi cliniche aggiudicatario:

- a) obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto.
- b) obbligo di rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del servizio ad esso affidato;
- c) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, attestante che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche.

2. L'attività lavorativa richiesta per l'esecuzione del servizio dovrà essere svolta nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D. Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ed igiene. Pertanto, l'operatore economico dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio tutte le norme di cui sopra adottando inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene sul posto di lavoro.

3. È obbligo dell'amministrazione appaltante subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva; la dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Ai fini della semplificazione delle procedure ed ai sensi delle vigenti norme la regolarità contributiva è attestata mediante il "documento unico di regolarità contributiva" denominato DURC. Tale documento certifica, in occasione di ogni pagamento ed in ogni altra situazione in cui debba essere accertata la regolarità contributiva, l'adempimento da parte dell'operatore economico degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, all'INPS, all'INAIL o altro ente previdenziale di appartenenza.

4. Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'azienda è tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 81/2008.

Art. 10 - Obblighi assicurativi - Infortuni e danni

1. Tutti gli obblighi e oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile.

2. L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi nei riguardi del Comune di Olbia.

Art. 11 - Garanzia definitiva

La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione di una garanzia definitiva secondo le modalità indicate dall'art. 106 del D. Lgs. 36/2023, pari al 5% dell'importo contrattuale come disciplinato dall'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023.

Art. 12 - Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20 per cento è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Art. 13 - Controversie

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Tempio Pausania.

Art. 14 - Spese contrattuali

1. La stipulazione del contratto avverrà nella forma della scrittura privata firmata digitalmente. Sono poste per intero a carico dell'operatore economico tutte le spese inerenti e consequenziali la stipula del contratto.
2. Nel caso in cui l'operatore economico non stipuli il contratto nei termini che verranno assegnati, l'Amministrazione procederà alla revoca dell'affidamento.

Art. 15 - Riservatezza dei dati e codice di comportamento

1. L'aggiudicatario garantisce la riservatezza in riferimento a tutte le informazioni a qualsiasi titolo acquisite nello svolgimento della presente procedura e nell'esecuzione delle prestazioni che costituiscono oggetto del presente contratto.
2. Il suddetto obbligo di riservatezza permarrà indefinitamente e, quindi, anche successivamente all'estinzione del rapporto contrattuale.
3. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante, approvato con deliberazione di G.C. n. 132 del 23/04/2024 e nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione, ai seguenti link: Codice di comportamento: <https://servizi.comune.olbia.ot.it/L190/?idSezione=15201&id=&sort=&activePage=&search=>
PIAO: <https://servizi.comune.olbia.ot.it/L190/atto/lista?idSezione=15061&sort=&activePage=&search=>
nonché di impegnarsi, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Art. 16 - Trattamento e tutela dei dati personali

1. L'affidatario dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nella lettera invito, che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritta.
2. Con la sottoscrizione del contratto, il rappresentante legale acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito, si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto per le finalità descritte nel disciplinare di gara e sopra richiamate. Il Comune di Olbia acconsente espressamente al trattamento da parte dell'aggiudicatario dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del contratto. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 28 D.Lgs. 36/2023), l'operatore economico prende atto della pubblicazione e diffusione dei dati e/o della documentazione che la legge impone di pubblicare, tramite il sito internet www.comune.olbia.ot.it sezione amministrazione trasparente.
3. Con la sottoscrizione del contratto l'operatore economico acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. L'aggiudicatario si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnico ed organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel contratto, unitamente ai suoi allegati; si impegna, altresì ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali. L'aggiudicatario prende atto che l'ente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni ed audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dallo stesso, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
4. In ragione dell'oggetto del Contratto, il Comune di Olbia nomina il Fornitore, che accetta, quale "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE e nei provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Il Fornitore si impegna all'adozione delle misure tecniche e organizzative individuate nell'allegato al presente contratto. Il Fornitore dovrà consentire all'Ente di eseguire anche tramite terzi audit e verifiche sulla corretta applicazione

nelle norme in materia di trattamento dei dati personali da parte del Fornitore e/o dei suoi subaffidatari e subappaltatori.

5. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, l’Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nel Contratto e/o risolvere il contratto attuativo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

6. L’affidatario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza ed a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

Art. 17 - Norme applicabili

L’affidamento è regolato dal presente capitolato, dalla legislazione vigente in materia di appalti pubblici, dal Codice civile e da altre disposizioni in quanto compatibili. È regolato altresì dalle Condizioni Generali, Capitolato d’oneri, Patto d’Integrità e Regole di e-Procurement relativi al Bando SERVIZI del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A.

Il Dirigente/Rup
Dott. Lorenzo Orrù